

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 18 - numero 3692 di venerdì 08 gennaio 2016**

# **Interpello: l'attività subacquea professionale e il D.Lgs. 81/2008**

*La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo. Quali regole e normative rispettare?*

Roma, 8 Gen ? Ci sono attività lavorative, come quelle che avvengono durante le **immersioni subacquee**, che sono evidentemente soggette a molti rischi per l'incolumità degli operatori, ma di cui raramente si parla nei convegni e nei documenti ufficiali pubblicati dagli enti preposti alla promozione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Fortunatamente in questi ultimi anni il tema ha cominciato a permeare incontri e ricerche. Ad esempio è stata validata il 27 novembre 2013 una buona prassi relativa allo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Ispra e delle Agenzie Ambientali. Si sono tenuti alcuni convegni ed è stato affrontato il tema degli operatori subacquei scientifici e degli operatori impegnati in attività lavorative subacquee industriali, cercando di individuare un sistema di responsabilità, funzioni, valutazioni e procedure in grado di ridurre il rischio.

E si è parlato della **norma UNI 11366 "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - Procedure operative"**. Norma che definisce criteri e modalità per l'esecuzione delle attività subacquee ed iperbariche professionali, con riferimento alle caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati e ai requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CS0A99] ?#>

Tuttavia raramente, al di là di questi accenni all'attività subacquea scientifica e industriale, si è affrontato il tema della salute e sicurezza del lavoro nello **svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo**. Quali sono le regole, le procedure da rispettare? A quale normativa, tecnica e non, si deve fare riferimento?

A rispondere parzialmente a queste domande è il recente **Interpello n. 12/2015 del 29 dicembre 2015** che ha per oggetto la **"risposta al quesito relativo all'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo"**.

In realtà alla Commissione Interpelli, prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 81/2008, sono pervenute più richieste, raccolte in questo interpello, da parte dell'Associazione Italiana Sommozzatori Corallari (A.I.S.C.) e dell' Associazione Imprese Subacquee Italiane (AIS).

Si chiedeva in particolare il parere della Commissione su *'quali siano le regole, le leggi, le direttive e le modalità operative da rispettare per il corretto svolgimento dell'attività di pesca del corallo...'*.

L'interpello ricorda innanzitutto che l'**attività della pesca del corallo** "risulta assoggettata a disposizioni specifiche regolamentanti la pesca subacquea professionale", ad esempio:

- **Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639** ? "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";
- **Decreto Ministeriale 20 ottobre 1986** - Disciplina della pesca subacquea professionale;
- **Decreto Ministeriale 1 giugno 1987, n. 249** - Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei.

Norme che prescrivono "per lo svolgimento dell'attività il possesso di uno specifico brevetto tecnico, l'iscrizione in appositi registri e altre disposizioni". Norme che - continua l'interpello ? "sia pur finalizzate alla sicurezza e salvaguardia in mare dei pescatori subacquei sia professionali o sportivi **esulano dall'ambito di competenza di questa commissione** che può esprimersi esclusivamente su quesiti di ordine generale inerenti l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro".

Tuttavia sul tema della sicurezza la Commissione Interpelli chiarisce che "le disposizioni applicabili al settore della pesca professionale del corallo - svolgendosi tale attività in mare e non a bordo - sono da ricondurre non allo specifico campo di applicazione del d.lgs. n. 271/1999, che disciplina la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, ma al generale **campo di applicazione del d.lgs. n. 81/2008**".

E dunque da questo importante chiarimento consegue, ad esempio, che "nella pesca del corallo le attrezzature ed i DPI da utilizzare devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III" del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008).

Fatte queste premesse, la Commissione Interpelli fornisce dunque una breve risposta ai quesiti delle associazioni AISC e AISI.

Riguardo al tema rilevante della valutazione dei rischi e delle relative misure di tutela da adottare da parte dei datori di lavoro per annullare o ridurre i rischi degli operatori, "rientrando l'attività professionale della pesca del corallo nell'elenco dei **lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute** dei lavoratori di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, ne deriva che pur in assenza di una norma tecnica specifica per la pesca del corallo **il datore di lavoro è in ogni caso tenuto ad adottare tutte le misure di tutela in grado di ridurre al minimo i rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi allo svolgimento dell'attività**".

#### ALLEGATO XI - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

E, infine, la Commissione segnala che la specifica **norma tecnica UNI 11366**, benché riguardi lo svolgimento di una diversa modalità lavorativa subacquea industriale, "anche se non connotata da obbligatorietà **può costituire un utile riferimento di buona regola a cui riferirsi per ridurre il livello di rischio** e per garantire la sicurezza operativa da parte delle barche appoggio ai pescatori subacquei impegnati nell'attività di pesca del corallo".

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 12/2015 con risposta del 29 dicembre 2015 ai quesiti delle associazioni AISC e AISI ? Prot. 37/0022870/MA007.A001.1471 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ? risposta al quesito relativo all'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo.

Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Buone Prassi -Documento approvato nella seduta del 27 novembre 2013 ? Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Ispra e delle Agenzie Ambientali.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)